



Corretta redazione del certificato di malattia telematico

L'art. 24 del Codice Deontologico prevede che il medico sia tenuto a rilasciare al paziente le certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.

CHI DEVE COMPILARE IL CERTIFICATO DI MALATTIA (telematico o non)

Tutti i medici sono tenuti alla compilazione del certificato di malattia:

- Medici convenzionati col SSN: medici di famiglia, medici di guardia medica, specialisti
- Medici dipendenti del SSN
- Medici libero-professionisti

COME SI FA PER POTER CERTIFICARE PER VIA TELEMATICA

Il medico per poter certificare deve essere munito di un PIN con il quale accedere alla piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati i certificati;

Tale PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici convenzionati ed ai dipendenti del SSN, mentre l'Ordine dei Medici è l'Ente preposto al rilascio dei PIN per i liberi professionisti.

(In Lombardia l'invio del certificato telematico avviene tramite il SISS (Sistema informativo Socio Sanitario) mediante autenticazione con carta siss operatore fornita ai medici.

In Lombardia non è possibile redigere il certificato telematico tramite piattaforma SOGEI.)

COME DEVE ESSERE INVIATO IL CERTIFICATO DI MALATTIA

Il certificato deve essere inviato sempre per via telematica (obbligo dal 14 settembre 2011) .Al paziente viene consegnato il numero di protocollo identificativo del certificato. Il medico ha la facoltà, su richiesta del cittadino ,di rilasciare copia cartacea del certificato compilato telematicamente.

DEROGHE:

Medici convenzionati col SSN: cartaceo in assenza di connessione a banda larga o black-out del sistema o inutilizzabilità del call-center (vedi terza circolare Brunetta)

Medici dipendenti del SSN: cartaceo fino a che le rispettive amministrazioni non avranno predisposto il sistema informatico ad hoc

Medici libero-professionisti: cartaceo fino a ottenimento delle credenziali

(N.B In ogni caso, le pubbliche Amministrazioni ed i datori di lavoro privati sono tenuti ad accettare il certificato in forma cartacea)

SANZIONI per chi non fa il certificato telematico:

Medici convenzionati: in funzione dell'inadempienza(vedi terza circolare Brunetta)

Medici dipendenti del SSN: in funzione dell'inadempienza (vedi terza circolare Brunetta)

Medici libero-professionisti: attualmente non previste

N.B. Si ribadisce che comunque l'impossibilità momentanea di compilare ed inviare i certificati per via telematica (ad. es. per un problema di linea internet) non esime il Medico di M.G. o il Medico ospedaliero o il medico specialista convenzionato o il medico libero professionista dall'obbligo di redigere il certificato di malattia che dovrà comunque essere redatto in forma cartacea.

In caso di malfunzionamento telematico, quindi, non si dovrà inviare il paziente al medico curante perché trasmetta il certificato per via telematica.

A CHI DEVE ESSERE FATTO IL CERTIFICATO PER VIA TELEMATICA

Il certificato deve essere fatto per via telematica a tutti i lavoratori

ECCEZIONI:

magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate, personale appartenente alle forze polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari per i quali è necessario redigere il certificato cartaceo (art. 3 del D.lgs.165/2001)

Il certificato di malattia (on-line o cartaceo) deve essere necessariamente rilasciato da una struttura pubblica (medico convenzionato con il SSN o dipendente del SSN) in caso di malattia che si protragga per più di 10 giorni e dal 3° evento di malattia nell'anno solare ai dipendenti :degli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e loro consorzi e associazioni, delle istituzioni universitarie,degli Istituti autonomi case popolari, delle Camere di commercio,dell' industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, delle amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

COSA FARE NEL CASO IN CUI IL SISTEMA TELEMATICO NON FUNZIONA

Nel caso che il sistema non permetta la compilazione/invio del certificato per via telematica il medico utilizzerà, se disponibile, il servizio di call-center (*numero verde 800 013 577*) e se anche questa via non sarà percorribile consegnerà al paziente il certificato cartaceo stilato sulla falsa riga della vecchia modulistica INPS (cognome e

nome del paziente, indirizzo, data di inizio e fine malattia, data di compilazione del certificato, firma del medico e timbro con C.F. e/o codice regionale (come da Circ. Direz. Gen. INPS N. 99/1996) in due copie con prognosi, di cui una con diagnosi ,requisiti necessari per la piena legittimità del certificato (art. 30 DPR 686/57 e D.L. 30 Dicembre 1979 n. 663).Il paziente deve far pervenire per mezzo raccomandata A/R entro 48 ore dal rilascio il certificato cartaceo all'INPS e al datore di lavoro.Potrebbe essere utile una fotocopia del vecchio modello INPS con la aggiunta della dicitura “ *certificato non inviato per via telematica per malfunzionamento del sistema e del call-center.*”

Domenico Salvago,
addetto stampa nazionale Snami